



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 1 del 24 gennaio 2025

concernente

***“Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7
(Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)”***

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Impatto finanziario

La norma modifica la composizione del Consiglio provinciale dei giovani lasciando però invariato il numero dei componenti (pari ad undici). Pertanto la stima della maggiore spesa, che risulta di entità molto esigua, è da imputare alla possibilità di designare uno o più invitati permanenti ai quali spetta il rimborso spese.

Il numero degli invitati permanenti non è definito e potrebbe cambiare nel corso del tempo. Ipotizzando un rimborso spese nell'ordine di 10 euro a seduta e considerato che il Consiglio dei giovani viene di norma convocato in presenza circa 10 volte all'anno, a ciascun componente spetta annualmente un rimborso spese di 100 euro. La stima prevista di 500 euro consente di coprire la spesa per 5 componenti permanenti.

Considerato che l'articolo 2 rinvia alla prossima legislatura l'applicazione della nuova disposizione, con l'articolo 3 della legge si provvede alla copertura a regime della maggiore spesa pari a 500 euro con i relativi bilanci provinciali nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti) - spese discrezionali.

Impatto organizzativo-procedurale

Non si rilevano impatti per gli uffici della Provincia. La disposizione in esame pare coerente con l'intendimento di semplificazione delle procedure di individuazione dei componenti del Consiglio provinciale dei giovani e di favorirne la continuità di funzionamento.

Art. 2

Disposizione transitoria

Impatto finanziario

Nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.